

DICHIARAZIONI

Decesso del lavoratore autonomo e compensi percepiti dagli eredi di Federica Furlani

Nel caso di **decesso di un lavoratore autonomo**, i compensi dovuti e non corrisposti all'avente diritto, devono essere **percepiti dagli eredi**.

Il soggetto a favore del quale è stata effettuata la prestazione deve pertanto individuare i soggetti destinatari (eredi o legatari) e regolare l'operazione distinguendo due possibili situazioni: **fatturazione già perfezionata** da parte del professionista o **prestazione effettuata senza emissione della relativa fattura**.

Nel primo caso, sulla base della **fattura emessa dal professionista** per l'operazione effettuata, il cliente effettuerà il pagamento di quanto dovuto agli eredi, operando, se sostituto d'imposta, la **itenuta a titolo d'acconto del 20%**.

L'[articolo 35-bis D.P.R. 633/1972](#) prevede poi che gli eredi definiscano i **relativi adempimenti Iva**, quali, ad esempio, l'annotazione nei registri dell'operazione e della fattura, la **liquidazione dell'imposta** e la **dichiarazione annuale**, oltreché la presentazione della **dichiarazione di cessazione dell'attività**, nel termine di **sei mesi dalla data della scomparsa**.

Nel secondo caso, ovvero qualora il **professionista non abbia emesso fattura**, gli eredi, oltre a dover comunicare al committente di essere i destinatari del compenso, dovranno rilasciare una **ricevuta** per l'importo percepito, **senza dover adempiere a nessuna altra formalità, non essendo soggetti Iva**.

Anche in questo caso il cliente dovrà operare, se sostituto d'imposta, una **itenuta a titolo di acconto** nella misura del 20%.

I redditi così percepiti dagli eredi devono essere dichiarati nel modello Redditi PF, **quadro RM – Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva**.

In particolare, nella **Sezione IV del quadro RM del modello Redditi PF 2018** vanno indicati i redditi che gli eredi o i legatari del professionista deceduto hanno percepito nel corso del 2017 in caso di morte dell'avente diritto.

I redditi in oggetto vanno determinati secondo le **disposizioni proprie della categoria di appartenenza** (con riferimento al defunto) e sono assoggettati a **tassazione separata**.

Sez. IV - Redditi percepiti in qualità di erede o legatario	Anno	Reddito	Quota dell'imposta sulle successioni	Ritenute	Opzione per la tassazione ordinaria
RM10 ¹	2	,00 ³	,00 ⁴	,00	⁵
RM11		,00	,00	,00	

L'[articolo 7, comma 3, Tuir](#) stabilisce infatti che *“In caso di morte dell'avente diritto i redditi che secondo le disposizioni relative alla categoria di appartenenza sono imputabili al periodo di imposta in cui sono percepiti, determinati a norma delle disposizioni stesse, sono tassati separatamente a norma degli articoli 17 e 18, salvo il disposto del comma 3 dell'articolo 16, anche se non rientrano tra i redditi indicati nello stesso articolo 16, nei confronti degli eredi e dei legatari che li hanno percepiti”.*

Salvo opzione per la tassazione ordinaria, l'imposta dovuta da ciascun erede o legatario è quindi determinata, ai sensi dell'[articolo 21, comma 2, Tuir](#), applicando all'ammontare percepito, **diminuito della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione**, l'aliquota corrispondente alla metà del suo reddito complessivo netto nel biennio anteriore all'anno in cui si è aperta la successione.

Se in uno dei due anni anteriori **non vi è stato reddito imponibile** si applica l'aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell'altro anno; se non vi è stato reddito imponibile **in alcuno dei due anni** si applica l'aliquota stabilita per il primo scaglione di reddito, ovvero il **23%**.

Di conseguenza, nel rigo **RM 10** andrà indicato:

- nella **colonna 1**, l'anno di apertura della successione;
- nella **colonna 2**, il reddito percepito, al lordo della quota dell'imposta sulle successioni proporzionale al credito indicato nella relativa dichiarazione;
- nella **colonna 3**, la quota dell'imposta sulle successioni;
- nella **colonna 4**, le ritenute d'acconto relative ai redditi dichiarati.

La **colonna 5** andrà invece barrata in caso di **opzione per la tassazione ordinaria** e il relativo reddito, nonché le ritenute effettuate, dovrà essere riportato nel **rito RM 15** per poi essere sommato agli altri redditi assoggettati all'Irpef.